

COMUNE DI CHIANNI

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2018)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 DLGS 446/1997 per l'istituzione, nel Comune dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 DLGS 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto e decorrenza dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 DLGS 23/2011 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ed anche dei relativi servizi pubblici locali, ricadenti nel territorio del Comune.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, come individuate nell'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4 c. 1, DLGS 50/2017 per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
4. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risultano residenti nel Comune.

2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta, della effettuazione dei relativi versamenti della stessa e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.

3. Il gestore è qualificato come agente contabile.

Articolo 4

Misura dell'imposta e limiti dell'applicazione

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento; essa può essere differenziata:

a) secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale;

b) in base ai giorni di durata del soggiorno, anche escludendo l'imposizione decorso un certo numero di giorni.

2. L'imposta è attualmente dovuta per pernottamenti effettuati dall'1 aprile al 30 ottobre e per i primi cinque giorni di pernottamento. Il Consiglio comunale può modificare tali presupposti applicativi.

3. La quantificazione dell'imposta è determinata dalla Giunta comunale.

4. Eventuali modifiche della quantificazione dell'imposta hanno effetto solo per le prenotazioni dei soggiorni effettuate successivamente alla data di eseguibilità della delibera, a condizione che la prenotazione sia stata effettuata con strumenti telematici che garantiscono la certezza della data di prenotazione.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune;

b) i minori fino al compimento dei 12 anni di età;

c) le persone disabili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap

d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie-assistenziali del Comune e dei Comuni confinanti;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;

f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune;

h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
 - l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o della scuola frequentata.
 - m) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.
 - n) per l'anno 2018, le persone che abbiano prenotato il soggiorno in data antecedente all'1 aprile 2018, a condizione che la prenotazione sia stata effettuata con strumenti telematici che garantiscono la certezza della data di prenotazione;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.
 3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR. 445/2000. Copia della dichiarazione è consegnata dal gestore al Comune.
 4. L'applicazione dell'esenzione di cui al punto n) è subordinata alla produzione di copia della prenotazione, effettuata con strumenti telematici che garantiscono la certezza della data di prenotazione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.
2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento, al Comune, dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine dell'ultimo mese nel quale si applica l'imposta, ovvero:
 - entro il giorno 15 del mese di novembre, per i pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre.
3. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria del Comune;
 - c) altra modalità stabilita dal Comune.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante specifici avvisi.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune, nei termini previsti dall'art. 6, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell'imposta e quelli soggetti ad esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. La dichiarazione dovrà essere prodotta, anche se negativa, alle scadenze di cui al comma 2.
5. Il Comune può disporre l'utilizzo di un programma informatico per effettuare tutte le comunicazioni tra amministrazione e gestori, e viceversa. I gestori sono tenuti a utilizzare il programma. Il costo di acquisto e manutenzione del programma e quello di formazione sono a carico del Comune.
6. Ulteriori modalità operative sui rapporti tra gestori e Comune sono disposte dal responsabile dell'ufficio tributi del Comune.
7. Il gestore conserva altresì la documentazione relativa alle esenzioni di cui all'art. 4, c. 4 e all'art. 5.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune, avvalendosi del proprio Ufficio Tributi, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai DLGS n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13, DLGS 471/1997. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 DLGS 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, c. 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis DLGS 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L 689/1981.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, c. 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis DLGS 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L 689/1981.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta al Comune da parte del gestore della struttura, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine del versamento di imposta.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del DLGS 546/1992.

Articolo 13

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 52, c. 2, DLGS. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 14**Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 15**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento ha efficacia dal primo giorno utile decorsi trenta giorni dall'avvenuta iscrizione regionale del Comune nell'elenco delle località turistiche o città d'arte.